

La data del presente Bollettino Ufficiale deve leggersi:
17 Novembre 1963 e non 20 Novembre 1963

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno IV

Mogadiscio 20 Novembre 1963

Suppl. N. 3 ai N. 11

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.S. 100; Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1963, n. 292: *Nomina dei Membri della Commissione per la elaborazione dei progetti relativi al Codice Penale Militare di Pace e di Guerra e del Codice di Procedura Penale Militare.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 novembre 1963, n. 293: *Cessazione «Interim» del Ministero delle Finanze e riassunzione della carica.* » 5
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 novembre 1963, n. 294: *Approvazione della convenzione fra il Governo della Repubblica Somala e l'ALITALIA — Linee Aeree Italiane — S.p.A.* » 5
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 12 giugno 1963, n. 295: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mugne Gassim Scek.* » 12

- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 6 ottobre 1963, n. 296: *Decreto di vincolo a scopo religioso di un appezzamento di terreno e relativa assegnazione al Sig. Scek Mohiddin Eli.* » 13
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 23 settembre 1963, n. 297: *Conferimento di incarico di insegnamento nelle Scuole primarie, per l'anno scolastico 1963-64 al maestro s.t. Abdullahi Mohamed Mahmud.* » 14
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 11 settembre 1963, n. 298: *Vincolo di un lotto di terreno demaniale per scopi industriali sito a Nord del complesso Case Popolari.* » 15

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Ammortamento assegno circ. a favore della Sig.ra Suldán Mohamud Odoho (714).* » 17
- Ufficio del Notaio della Repubblica — *Avviso cost. Società Coop. Commerc. «OCEANINDIA» (715).* » 18
- Ufficio del Notaio della Repubblica — *Avviso cost. Società Azion. Coop. Commerc. BENADIR - a r.l. (716).* » 18

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D.P.R. 4 novembre 1963, n. 292.

Nomina dei Membri della Commissione per la elaborazione dei progetti relativi al Codice Penale Militare di Pace e di Guerra e al Codice di Procedura Penale Militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 18-6-1963 n. 8 «Delega al Governo per l'emanazione del Codice Penale Militare di Pace e di Guerra e del Codice di Procedura Penale Militare»;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei Membri della Commissione di cui all'articolo 2 della predetta Legge;

VISTA la lettera n. 0664 di protocollo del 5 agosto 1963 della Segreteria Particolare dell'Assemblea Nazionale che designa i 15 Deputati previsti dall'articolo 2 della predetta Legge;

VISTA la lettera n. 266415 di protocollo del 22 settembre 1963 del Ministro della Difesa relativa alla designazione dei dieci tecnici ed esperti di cui al predetto articolo 2 della Legge 18 giugno 1963, n. 8;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Sono nominati i seguenti Membri della Commissione per la elaborazione dei progetti relativi al Codice Penale Militare di Pace e di Guerra e al Codice di Procedura Penale Militare prevista dalla Legge 18 giugno 1963, n. 8:

1. On. Abdulla Hagi Farah — *Deputato all'Assemb. Nazionale*
2. On. Abdullahi Hagi Mohamud — *c.s.*
3. On. Ahemd Egal Abukar — *c.s.*
4. On. Hagi Mussa Samantar — *c.s.*
5. On. Hagi Abdullahi Mursal — *c.s.*
6. On. Mohamed Abdi Gibril — *c.s.*
7. On. Mohamed Elmi Borale — *c.s.*
8. On. Mohamed Ossoble Adde — *c.s.*
9. On. Michael Maryano — *c.s.*
10. On. Nur Mohamed Hussen — *c.s.*
11. On. Dr. Scek Abdulle Mohamud — *c.s.*
12. On. Salad Elmi Mohamud — *c.s.*
13. On. Scek Abukar Scek Omar — *c.s.*
14. On. Sugulle Mohamud Mohamed — *c.s.*
15. On. Scek Omar Scek Hassan — *c.s.*
16. Dr. Vincenzo Mellana — *Avvocato Erariale*
17. Dr. Giuseppe Papale — *Presidente della Corte Suprema*
18. Ten. Col. Giuseppe Benedetti
19. Ten. Col. Abdulle Barre
20. Magg. Mohamed Ali Scerman
21. Magg. Mohamed Ali Samantar
22. Magg. Salad Gaveire Ghedie
23. Magg. Mohamed Farah Hassan
24. Magg. Mohamed Nur Mohamed
25. Magg. Mohamed Ragis Mohamed

Mogadiscio, li 4 novembre 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro della Difesa

HILOULE MOHALLIM MOHAMED

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 56.

Mogadiscio li 5 novembre 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

D.P.R. 6 novembre 1963, n. 293.

Cessazione «Interim» del Ministero delle Finanze e riassunzione della carica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

VISTO il D.P.R. 28 settembre 1963, n. 226 con il quale il Primo Ministro, On. Dr. Abdi-Rashid Ali Shermarke, assumeva l'«Interim» del Ministero delle Finanze essendo il Titolare, On. Abdulcadir Mohamed Aden, partito in missione per l'estero;

RITENUTO che l'On. Abdulcadir Mohamed Aden è rientrato in Patria in data 4 novembre 1963;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 4 novembre 1963, il Primo Ministro, On. Dr. Abdi-Rashid Ali Shermarke, cessa dall'«Interim» del Ministero delle Finanze.

Con la stessa decorrenza l'On. Abdulcadir Mohamed Aden riassume la carica di Ministro delle Finanze.

Mogadiscio, li 6 novembre 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

D.P.R. 6 novembre 1963, n. 294.

Approvazione della convenzione fra il Governo della Repubblica Somala e l'ALITALIA — Linee Aeree Italiane — S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la proposta dell'ALITALIA — Linee Aeree Italiane - S.p.A. —, con sede in Roma, intesa a cooperare su basi commerciali per la istituzione di una Compagnia di Navigazione Aerea Somala per il trasporto di passeggeri, merci e posta sia entro il territorio della Repubblica che con Paesi esteri;

RITENUTO che il Governo della Repubblica Somala considera vantaggioso avvalersi a tale scopo dell'organizzazione, assistenza e cooperazione della Società ALITALIA, e pertanto deve essere approvata la Convenzione stipulata al riguardo tra il Governo della Repubblica e l'ALITALIA medesimi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro dei LL.PP. e delle Comunicazioni di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva, a decorrere dalla data del 15 luglio 1963, la convenzione, in pari data stipulata fra il Governo della Repubblica Somala da una parte e dall'ALITALIA — Linee Aeree Italiane - S.p.A. — dall'altra, avente per oggetto la costituzione di una Società Somala per l'esercizio di linee aeree, con sede in Mogadiscio denominata SOMALI AIR LINES, per il trasporto di passeggeri, merci e posta sia entro il Territorio Somalo che con Paesi esteri.

Art. 2.

La Convenzione fa parte integrante del presente Decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

Mogadiscio, addì 6 novembre 1963.

Aden Abdulla Osmar

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dei LL.PP. e Comunicazioni

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 171.

Mogadiscio, li 11 novembre 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

C O N V E N Z I O N E
tra il GOVERNO SOMALO e L'«ALITALIA»
per la costituzione di una Società AEREA SOMALA

La presente Convenzione viene conclusa il giorno 15 luglio 1963 tra il Governo Somalo e l'«ALITALIA» — Linee Aeree Italiane - S.p.A. — con sede in Roma, rappresentati rispettivamente dai Signori:

S.E. l'On.le ABDULCADIR MOHAMED ADEN *Ministro delle Finanze,*
Ministro dei LL.PP. e Comunicazioni a.i.;

Il Signor Comandante BRUNO TROCCA *Dirigente dell'«ALITALIA»,* —
Linee Aeree Italiane;
debitamente autorizzati.

CONSIDERATO:

- a) — che il Governo Somalo intende incoraggiare la pronta istituzione, su basi commerciali, di una Società Aerea Nazionale Somala per il trasporto di passeggeri, merci e posta, sia entro il territorio somalo che con Paesi esteri;
- b) — che il Governo Somalo considera vantaggioso avvalersi a tale scopo della organizzazione ed assistenza dell'«ALITALIA» e che questa ultima desidera cooperare per assicurare il ragiungimento di questo scopo nel modo migliore e più rapido.
Viene di comune accordo deciso quanto segue:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica Somala si impegna a presentare un provvedimento legislativo che concederà le agevolazioni fiscali tutte previste dalla presente Convenzione, alla costituenda Società Somala per l'esercizio di linee aeree, con sede a Mogadiscio, denominata SOMALI AIR LINES.

La presentazione del provvedimento legislativo dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data della presente Convenzione.

Entro lo stesso termine, l'ALITALIA si impegna a sottoporre la presente Convenzione, al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

Art. 2.

Scopo della Società è di effettuare operazioni di trasporto aereo passeggeri, posta e merci.

In particolare la Società può:

- a) — Acquistare, costruire, esercire e prendere in concessione aeroporti, aviorimesse, officine, edifici e manufatti di ogni genere, destinati al servizio della navigazione aerea;
- b) — Effettuare operazioni di assistenza aeroportuale (Handling) e di provveditoria di bordo (Catering) sia per necessità proprie che per quelle di altre Compagnie;
- c) — Organizzare ed esercire tutti i servizi che direttamente o indirettamente fanno parte o sono connessi con gli scopi della Società;
- d) — Assumere ed addestrare personale per l'esecuzione di tutti i servizi enumerati in questa Convenzione;
- e) — Compiere tutte le operazioni ed esercitare tutte le attività economiche, industriali e finanziarie che direttamente o indirettamente possono concorrere al migliore e più efficiente funzionamento della Società.

Art. 3.

La Società avrà un capitale di Sh. So. 1.000.000 (un milione) suddiviso in 2.000 (duemila) azioni da Sh. So. 500 (cinquecento) ciascuna sottoscritte come segue:

- Stato Somalo — 50% mediante conferimento di n. 3 aeromobili «Douglas DC3» in perfetta efficienza e parti di ricambio per detti;
- Alitalia — 50% mediante versamento di somma in contanti.

La partecipazione azionaria è limitata allo Stato Somalo e all'Alitalia, salva diversa decisione da prendersi di comune accordo tra le Parti Contraenti.

Art. 4.

In caso di aumento di capitale sociale, le nuove azioni dovranno, senza eccezione, essere sempre offerte in opzione allo stesso prezzo agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute.

Art. 5.

La Società avrà un Consiglio di Amministrazione composto di sei membri nominati come segue:

- a) — Tre cittadini somali, designati dal Governo Somalo;
- b) — Tre cittadini italiani designati dall'ALITALIA.

Il Presidente sarà scelto fra i Consiglieri designati dal Governo Somalo ed il Vice Presidente tra i Consiglieri designati dall'ALITALIA.

Il Collegio Sindacale sarà composto da due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti designati pariteticamente dalle due Parti, e da un Presidente da scegliersi di comune accordo dalle Parti stesse.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva ed il voto favorevole di più della metà dei suoi componenti.

Per il funzionamento del Collegio Sindacale varranno le norme di legge.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quinti del capitale sociale, salvo i casi in cui la legge prescriba più elevate maggioranze.

Art. 7.

Durante la prima fase di necessario avviamento, l'attività della Società sarà volta al graduale esercizio delle linee interne qui appresso specificate:

- 1 — Mogadiscio — Galcaio — Burao — Hargeisa e viceversa con frequenza settimanale (1/1);
- 2 — Mogadiscio — Chisimaio e viceversa con frequenza settimanale (1/7);
- 3 — Mogadiscio — Obbia — Eil — Gardo — Bosaso — Candala — Alula (Northbound) — Alula — Scusciuban — Eil — Obbia — Mogadiscio (Southbound) frequenza quindicinale (1/14);
- 4 — Mogadiscio — Baidoa e viceversa, frequenza quindicinale (1/14);
- 5 — Mogadiscio — Belet Uen e viceversa, frequenza settimanale (1/7).

Successivamente l'attività sociale potrà essere estesa ad altre linee interne ed internazionali.

Il Governo Somalo si impegna a concedere alla costituenda Società l'esclusiva dei diritti di traffico per tutti i servizi interni ed internazionali, sia di linea che a domanda (charter) di bandiera somala, ed a negoziare i diritti di traffico con Paesi esteri in modo da salvaguardare gli interessi della Società stessa.

Art. 8.

Il Governo Somalo si impegna a concedere alla Società la esenzione dal pagamento di qualsiasi dazio doganale diritto, imposte e tributi dovuti sulla importazione di aerei, parti di ricambio in genere; attrezzature, ecc. nonchè sui carburanti e lubrificanti comunque impiegati nello esercizio dell'attività sociale.

Le stesse agevolazioni il Governo Somalo si impegna a concedere per la introduzione in Somalia di materiali, attrezzature e beni in genere costituenti apporto di capitale.

Il Governo Somalo si impegna altresì a concedere alla Società:

- a) — la esenzione da qualsiasi imposizione diretta erariale o municipale avente per oggetto il reddito, il capitale o il patrimonio, e da qualsiasi imposizione indiretta sugli affari sul capitale di costituzione e successivi aumenti, nonchè su tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti all'attività sociale, a condizione che tali imposizioni siano a carico della Società;
- b) — l'uso gratuito dei radio collegamenti; radio aiuti di navigazione e dei servizi meteorologici; sia attualmente esistenti che di futuro nuovo impianto e funzionamento;
- c) — l'uso gratuito degli aeroporti e dei campi di fortuna esistenti in territorio somalo o che vi verranno costruiti in futuro;

- d) — il ricovero gratuito degli aeromobili, dei materiali di ricambio e di ogni e qualsiasi attrezzatura occorrente per la attività della Società negli aeroporti e nei campi sopra indicati;
- e) — l'uso gratuito, sempre sugli aeroporti e campi sopra indicati, dei locali occorrenti alla Società per la installazione di officine, uffici, in genere, aerostazioni, ecc.

Il Governo Somalo si impegna infine a mantenere in efficienza ed a migliorare gli aeroporti, nonchè gli impianti ed i servizi dei radio-aiuti (radio facilities) per l'assistenza al volo stabiliti dalla ICAO, secondo le necessità operative della Società anche in relazione all'auspicato sviluppo futuro della stessa.

Art. 9.

La Direzione della Società viene di comune accordo affidata all'ALITALIA sino a quando non siano state raggiunte le condizioni per l'inserimento di cittadini somali e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 10.

L'ALITALIA si impegna a fornire il necessario personale specializzato, particolarmente nella fase iniziale di esercizio della Società, verso rimborso da parte della Società di tutte le spese che a tale titolo dovrà sostenere.

Alle stesse condizioni l'ALITALIA provvederà allo addestramento del personale somalo inviato presso il Centro Addestramento di Fiumicino e presso altri suoi Uffici sociali.

Onde facilitare l'inserimento di cittadini somali di cui al precedente art. 9, la Società provvederà allo addestramento del personale somalo a funzioni direttive.

Art. 11.

Ogni qualvolta i profitti lo consentono, sarà distribuito ai soci un equo dividendo.

Nell'eventualità di perdite di gestione l'ALITALIA si impegna a garantirne la copertura durante i primi anni di esercizio, a condizione che tali perdite siano contenute entro limiti ragionevoli. Tale impegno è comunque limitato al periodo durante il quale sussisteranno le condizioni di cui al precedente art. 9.

Art. 12.

Trascorsi cinque anni dalla data di costituzione della Società, l'ALITALIA avrà la facoltà di recedere dalla Società stessa, previo preavviso di un anno. Il Governo Somalo garantisce pertanto all'ALITALIA in tale eventualità il pagamento in contanti di una somma pari al valore attri-

buibile alle azioni in base alle attività risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e comunque non inferiore al loro valore nominale.

A sua volta il Governo Somalo, sempre trascorso il suddetto periodo di cinque anni e previo preavviso di un anno, avrà la facoltà di acquistare la partecipazione azionaria dell'ALITALIA alle stesse condizioni sopra riportate.

Il Governo Somalo si impegna altresì a garantire il libero trasferimento in Italia di tutti i dividendi, pagamenti di capitale azionario, o di altre somme che saranno dovute dalla Società o dal Governo Somalo all'ALITALIA in conseguenza della esecuzione della presente Convenzione e della gestione della Società.

Art. 13.

Le divergenze che dovessero eventualmente sorgere tra le due Parti contraenti saranno sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri da nominarsi come segue:

- a) — uno dal Governo Somalo;
- b) — uno dall'ALITALIA;
- c) — Il Presidente del Collegio di comune accordo dei due arbitri, ed in caso di disaccordo dal Presidente della Corte Suprema di Giustizia della Repubblica Somala.

Il Collegio arbitrale si riunirà nella località scelta dal suo Presidente e delibererà a maggioranza assoluta.

Le decisioni del Collegio arbitrale saranno accettate come definitive dalle Parti, e le spese sostenute saranno a carico della parte soccombente.

Art. 14.

I termini della presente Convenzione saranno riportati per quanto necessario nell'atto costitutivo della Società.

Art. 15.

La presente Convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni ed è rinnovabile, fatte salve le facoltà di cui al precedente art. 12.

Fatto a Mogadiscio il quindici luglio 1963, in due copie in lingua italiana, entrambe facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO SOMALO
Abdulcadir Mohamed Aden

PER L'ALITALIA
Bruno Trocca

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 12 giugno 1963, n. 295.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mugne Gassim Seek.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D.A. 13 settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R.D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R.D. 17 marzo 1938, n. 330;

VISTA la domanda in data 23-8-1961, presentata dalla Sig.ra Faduma Culmie Hadafo intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — IV Km. per Afgoi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso ai termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia N. 11 dell'1 novembre 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 13587 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 275^a seduta del 7 ottobre 1961;

VISTO il progetto n. 16116 variante al progetto n. 13587 approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 304^a seduta del 7-1-1963 e concernente la costruzione di un edificio di abitazione;

VISTA la bolletta n. 8150 in data 29 novembre 1961, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Sig.ra Faduma Culmie Hadafo ha pagato la somma di So. 1.189,90, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio della superficie di mq. 1.189,90, sito in Mogadiscio — IV Km. per Afgoi;

VISTO il verbale di consegna in data 2 dicembre 1961, redatto dal Servizio Tecnico Erariale dal quale si rileva che per ragioni di lottizzazione è stata consegnata alla Sig.ra Faduma Culmie Hadafo una superficie di mq. 1089,90 cioè inferiore di mq. 100, a quello che la predetta Sig.ra Faduma Culmie Hadafo ha pagato con sopraddetta bolletta n. 8150 in data 20 novembre 1961;

VISTO il foglio n. 495880 di Prot. in data 16 marzo 1963 del Servizio Tecnico Erariale dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 7-1-1963, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il Nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, IV Km. per Afgoi, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 7893 di prot. in data 24 settembre 1962;

VISTA la A.P. n. 426.695 di prot. in data 25 maggio 1963 del Ministero delle Finanze — Dipartimento Tributi — dalla quale risulta che la Sig.ra Faduma Culmie Hadafo è stata rimborsata di So. 100, pari a mq. 100, di terreno consegnati in meno;

VISTO l'atto n. 551 di Rep. in data 23 gennaio 1962, registrato a Mogadiscio il 24 gennaio 1962 al n. 45 - Vol. 12 Atti Pubblici a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale la Sig.ra Faduma Culmie Hadafo cede e trasferisce al Sig. Mugne Gassim Scek tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1089,90 sito in Mogadiscio — IV Km. per Afgoi;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Mugne Gassim Scek la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1089,90, sito in Mogadiscio — IV Km. per Afgoi.

Mogadiscio, li 12 giugno 1963.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 161.

Mogadiscio, li 14 luglio 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 6 ottobre 1963, n. 296.

Decreto di vincolo a scopo religioso di un appezzamento di terreno e relativa assegnazione al Sig. Scek Mohieddin Eli.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D.A. 13 settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA la domanda in data 21-11-1962, presentata dal Sig. Scek Mohieddin Eli tendente ad ottenere un vasto lotto di terreno a scopo edilizio in Via R. Santini sulla destra della direttrice Mogadiscio-Balad dopo il cantiere Marcoleone, a scopo religioso;

CONSIDERATA l'alta opera religiosa svolta dal Sig. Scek Mohieddin Eli noto Santone bene conosciuto in tutta la Somalia per le opere di bene dal medesimo svolte in particolare nell'assistenza ai religiosi poveri;

RITENUTO doveroso dare il massimo aiuto a coloro che con alto spirito religioso di adoperano per la divulgazione della fede Islamica e l'assistenza al popolo povero;

DECRETA:

E' vincolata a scopo religioso ed a tal fine assegnata al Sig. Scek Mohieddin Eli l'area di seguito descritta indicata nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Area di forma di trapezio con lato lungo la bitumata parabolica. avente la base di m. 146 e m. 68 di altezza; di m. 172 e superficie di mq. 18.404.

Il lotto confina a Nord con la rotabile Mogadiscio-Balad; ad Est con Via P.R.; a Sud con Via di P.R.; ad Ovest con Via P.R. e con terreno richiesto in concessione dal Sig. Scek Mohieddin Eli.

Mogadiscio, li 16 ottobre 1963.

Il Ministro delle Finanze «ad interim»
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 167.

Mogadiscio, li 7 ottobre 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D.M. 23 settembre 1963, n. 297.

Conferimento di incarico di insegnamento nelle Scuole primarie, per l'anno scolastico 1963-1964, al maestro s.t. Abdullahi Mohamed Mohamu.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo della Somalia» e successive modifiche;

VISTO il D.A. 12 febbraio 1957, n. 22 «Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle Scuole Primarie»;

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell'incarico di insegnamento, nella Scuola Primaria, per l'anno scolastico 1963-64, al maestro «senza titolo» Abdullahi Mohammed Mahmud;

SU PROPOSTA dell'Ispettore Centrale dell'Istruzione Primaria;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° ottobre 1963 e fino al 30 giugno 1964, è conferito l'incarico d'insegnamento nella Scuola Primaria, con assegnazione alla sede di Mogadiscio, al maestro «senza titolo» Abdullahi Mohammed Mahmud.

Art. 2.

Al medesimo, per la prima volta incaricato, spetta il trattamento economico di Sh. So. 200 (duecento) lordi mensili, più le indennità e le gratifiche alle quali hanno diritto i coadiutori del grado iniziale.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Tit. 9 - Cap. 1 dell'esercizio finanziario 1963 e sul corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio finanziario 1964.

Mogadiscio, li 23 settembre 1963.

IUSUF ISMAIL SAMANTAR

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 37.

Mogadiscio, li 29 ottobre 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 11 settembre 1963, n. 298.

Vincolo di un lotto di terreno demaniale per scopi industriali sito a Nord del complesso Case Popolari.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D.A. 13 settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA la domanda del Ministero dell'Industria e Commercio in data 10-2-1962, N. 665702 di Prot. con la quale chiede l'assegnazione di un lotto di terreno sito a Nord del complesso Case Popolari per adibirlo a scopo industriale per impiantarvi industrie Statali;

CONSIDERATA la necessità di dare il massimo impulso alla industrializzazione della Nazione;

DECRETA:

L'area di seguito descritta, indicata nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente decreto, è vincolata per scopi di utilità pubblica per impiantarvi industrie Statali.

Area di forma rettangolare con i lati di m. 750 e m. 850 comprendente una superficie di mq. 637.500, sita a Nord del complesso Case Popolari, confinante: a Sud con una Via di P.R.; a Nord-Ovest ed Est con terreno demaniale.

Mogadiscio, li 11 settembre 1963.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 28.

Mogadiscio, li 14 settembre 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

A V V I S O

Ammortamento assegno circolare

Il Giudice Regionale;

Letta l'istanza che precede;

Ritenuta l'attendibilità dei fatti ivi esposti, anche in relazione a quanto comunicato dalla Banca Nazionale Somala il 13 ottobre 1963;

Ritenuta la propria competenza;

VISTI gli artt. 69 e 74 dell'appendice del Cod. Civ.;

DECRETA l'ammortamento dell'assegno circolare n. 04178 del 19 agosto 1963 per Sh.So. 239,95, a favore della Sig.ra Suldana Mohamud Odoho.

AUTORIZZA l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dell'assegno dopo trascorso un termine di gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

DISPONE che il duplicato dell'assegno stesso venga consegnato personalmente alla Signora Suldana Mohamud Odoho, e eventualmente a persona dei lei indicata munita di regolare e formale procura scritta.

MANDA la ricorrente di provvedere alla notifica del presente decreto alla Banca Nazionale Somala in Mogadiscio, la quale lo terrà affisso per la durata di gg. 15 nei propri locali aperti al pubblico.

Mogadiscio, li 14 ottobre 1963.

Il Cancelliere dirigente
Omar Abdulle

Il Giudice Regionale
Dr. I. Dall'Asta

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA — MOGADISCIO

A V V I S O

**Costituzione della Società Cooperativa Commerciale Oceanindia
— S.C.C.O.I. — Con sede a Mogadiscio**

Il giorno 23 agosto 1963, con atto a mio rogito numero 4640 di repertorio, registrato in Mogadiscio il 21-9-1963 al n. 731 — Atti Pubblici - Vol. 13, è stata costituita la Società Cooperativa Commerciale Oceanindia, avente per scopo l'importazione e l'esportazione in generale.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir al n. 226 — Atti Giudiziari - Vol. V, in data 14-10-1963 e trascritto al n. 93 del Registro d'Ordine e al n. 479 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 4 novembre 1963.

(715)

Il Notaio
Dr. M. U. Ali-Danet

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA — MOGADISCIO

A V V I S O

**Costituzione della Società Azionaria Cooperativa Commerciale
Benadir a responsabilità limitata**

Il giorno 29 agosto 1963, con atto a mio rogito n. 4631 di repertorio, registrato a Mogadiscio al n. 661 — atti pubblici - Vol. 13, in data 2 ottobre 1963, è stata costituita la Società Azionaria Cooperativa Commerciale Benadir, avente lo scopo di svolgere attività commerciale di importazione ed esportazione.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir al n. 227 atti giudiziari - Vol. V, in data 22-10-1963, e trascritto al n. 92 del Registro d'Ordine e al n. 478 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 10 novembre 1963.

(716)

Il Notaio
Dr. M. U. Ali-Danet